



Al vaglio delle Sezioni Unite l'accettazione d'eredità del minore

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 14 DICEMBRE 2023 | Angelo Busani

Saranno le Sezioni Unite a stabilire se l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte di un minore sia di per sé sufficiente ad attribuirgli la qualità di erede oppure se, per l'acquisizione di tale qualità, occorre anche che sia completato l'inventario dell'eredità. Lo ha deciso la Cassazione con l'ordinanza interlocutoria 34852/2023 di ieri, stante la netta diversità di vedute che sulla materia sussiste non solo tra gli studiosi ma anche nella giurisprudenza, sia di merito, sia di vertice. La questione è rilevante, ad esempio, perché se fosse l'inventario a perfezionare l'acquisizione della qualità di erede e l'inventario non sia stato redatto, il minore avrebbe un anno di tempo, dal raggiungimento della maggiore età, per rinunciare all'eredità stessa (ad esempio, nel caso in cui la sappia oberata di debiti). Se invece a perfezionare l'acquisizione della qualità di erede fosse la mera accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, allora il minore, divenuto maggiorenne, non avrebbe la possibilità di rinunciare all'eredità, ma avrebbe solo la facoltà di beneficiare della limitazione di responsabilità, verso i debiti del defunto, provvedendo a completare l'inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età. Secondo un primo orientamento (Cassazione 15267/2019), si ritiene che il minore non possa rinunciare all'eredità qualora sia mancata la redazione dell'inventario da parte del genitore che, però, abbia fatto la dichiarazione di accettazione con il beneficio di inventario. Un orientamento parzialmente diverso ritiene invece che, quantomeno nell'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione della condizione di incapacità, sia ancora consentito all'incapace rinunciare all'eredità (Cassazione 4561/1988, 9142/1993, 9648/2000, 1346/2002). Una soluzione intermedia è poi affermata nella decisione (Cassazione 29665/2018) in cui è stato affermato che, coerentemente con l'affermazione secondo cui la redazione dell'inventario costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie dell'accettazione con beneficio di inventario, anche qualora il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore chiamato all'eredità faccia la dichiarazione di accettazione con beneficio d'inventario, ma non compia l'inventario e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è considerato erede puro e semplice, mentre il mancato perfezionamento della procedura di accettazione beneficiata, mantiene il minore nella qualità di chiamato, sicché una volta maggiorenne potrà valutare se conservare o meno il beneficio ovvero rinunciare alla eredità. © RIPRODUZIONE RISERVATA